



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI
CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME
INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N. 90
CONV. IN LEGGE 11/08/2014 N. 114.**

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 3.12.2015)

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

ART. 6. COEFFICIENTE PER ASSEGNAZIONE FONDI

ART. 7. INCARICHI PARZIALI

ART. 8. PAGAMENTO INCENTIVO

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 9. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

ART. 10. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

ART. 11. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo, i criteri e le modalità di quantificazione e ripartizione del fondo per la progettazione e innovazione ed è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis della legge n.114/2014 di conversione del d.Lgs. n. 90 del 24.06.2014 (progettazione e relative prestazioni connesse, direzione lavori, coordinatore sicurezza, collaudo etc) e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice appalti, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice appalti, ad eccezione della lettera e) relativa ad errori od omissioni progettuali.

Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Restano sempre escluse le mere attività manutentive.

Art. 3. COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo n.163/2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. Per importo dei lavori a base di gara si intende quello risultante dal Quadro Economico del progetto esecutivo approvato dell'opera al netto dell'IVA.

L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori a giudizio insindacabile del Responsabile Unico del Procedimento.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

L'incentivo, comprensivo dell'Irap e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi sull'importo lordo.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e devono trovare copertura finanziaria negli stanziamenti previsti.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale. Il responsabile può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro già eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

Lo stesso responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare

il responsabile del procedimento

- gli incaricati della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, della direzione lavori e del piano di sicurezza
- il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione
- i collaboratori
- l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno

Art. 5. RIPARTIZIONE INCENTIVO

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice appalti assumono la responsabilità professionale del progetto (preliminare – definitivo –esecutivo) firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) i collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile della struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 207.000,00) l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

Per Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva)	55%	dell'incentivo
Per Direzione Lavori	35%	“
Per Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione	10%	“

Nell'ambito delle suddette percentuali e con le modalità di cui al successivo art. 5 viene retribuito anche il personale che collabora con i progettisti, il Direttore dei lavori, il Collaudatore ed il Responsabile del Procedimento.

Nell'ambito della progettazione vengono altresì stabilite le seguenti percentuali secondo i livelli tecnici della progettazione definiti dall'art. 93 del D.Lgs n.163/2006:

per progettazione preliminare	20%
per progettazione definitiva	50%
per progettazione esecutiva	30%

Art. 6. COEFFICIENTI PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO

Per l'assegnazione del fondo vengono stabiliti i seguenti coefficienti:

PROGETTAZIONE:

Responsabile unico del procedimento	25%
Progettista/i	50%
Coordinatore della Sicurezza	10%
Collaboratori	15%

DIREZIONE DEI LAVORI

Responsabile unico del procedimento	25%
Direttore dei Lavori	40%
Coordinatore della Sicurezza	5%
Assistente/Collaboratori	30%

COLLAUDAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE

Responsabile unico del procedimento	20%
Collaudatore	60%
Collaboratori	20%

ART. 7. INCARICHI PARZIALI

Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengono affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente

La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa non ripartibile.

ART. 8. PAGAMENTO INCENTIVO

Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010.

L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 5 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

Nei casi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

ART. 9. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Nel provvedimento del responsabile del servizio di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 10. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile della struttura preposta nel seguente modo:

- a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
- b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).

Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 7 comma 10 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

ART. 11. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice appalti, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati all'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L.90/2014 e saranno erogati secondo la disciplina previgente

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.